



CORTE DEI CONTI

REGOLE TECNICHE ED OPERATIVE IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE n. 18/2020

IL PRESIDENTE

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico degli enti locali (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" ed in particolare l'articolo 7, comma 8 in materia di attività consultiva;

Visto il 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;

Visto l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 25 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2/DEL/2011;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/DEL/2000) come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2004, dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, n. 229 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2011;

Ritenuta l'urgenza di disciplinare lo svolgimento *"delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione ... all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati"*, allo scopo di contrastare efficacemente l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria contabile

EMANA

le "Disposizioni di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020" che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante

Angelo Buscema

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE n. 18/2020

L'art. 85, comma 2, del d.l. attribuisce ai vertici istituzionali degli uffici territoriali della Corte (per le Sezioni regionali di controllo, SRC, ai rispettivi Presidenti di sezione) il potere di adottare - tra l'otto marzo e il 30 giugno 2020 - le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Governo, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone (pubblico, personale amministrativo e magistrati).

I relativi provvedimenti dei Presidenti della SRC:

- 1) vanno adottati dopo aver sentita l'autorità sanitaria regionale, alla quale possono essere trasmesse bozze dei provvedimenti che si intendono assumere, rappresentando comunque l'urgenza dell'acquisizione del parere;
- 2) devono garantire la coerenza con le disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti;
- 3) possono prevedere l'adozione di una o più delle misure indicate al comma 3 dell'anzidetto art. 85, che essenzialmente sono volte a disciplinare, da una parte, la circolazione e la presenza del pubblico negli uffici, e, dall'altra, lo svolgimento delle adunanze.

Fermo restando che è rimessa al prudente apprezzamento da parte dei Presidenti delle SRC la modulazione dei diversi interventi da adottare ponderandoli attentamente sulle peculiarità delle situazioni personali e locali, in questa sede si intendono fornire specifiche direttive al fine di coordinare gli interventi emergenziali relativi ai profili strettamente istituzionali delle attribuzioni di controllo come espressamente previsto alla lettera d) del comma 3.

Preliminarmente si è dell'avviso che la ratio legis rilevabile dal testo delle diverse lettere che strutturano l'art. 85, comma 3, è quella della necessità di modificare anche le modalità di svolgimento delle attività che si tengono nelle segreterie/servizi di supporto delle SRC e nelle nostre aule, limitando al massimo, e per le situazioni non altrimenti ovviabili, la partecipazione fisica negli uffici dei soggetti esterni, nonché del personale amministrativo e di magistratura.

In altri termini le linee guida da emanare da parte dei Presidenti delle SRC devono rendere concreto sia il c.d. lavoro agile (*smart working*) da parte del personale amministrativo, sia il lavoro in remoto tramite video o teleconferenze per le adunanze.

Mentre il primo profilo è stato disciplinato dal Segretario Generale con numerosi provvedimenti, relativamente alle problematiche connesse alla trattazione delle adunanze appare dirimente la disposizione contenuta nella lettera e) del comma 3: tale norma, infatti, delinea tra le misure adottabili con apposito provvedimento dei Presidenti delle SRC *"la previsione dello svolgimento ... delle adunanze che non richiedono*

la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione ... all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati".

Con tali modalità operative (attuabili come suggerito dalla DGSIA tramite gli applicativi *Skype for business* o, meglio, *Teams* ricompresi nel pacchetto Microsoft Office disponibile per la Corte) si potranno evitare gli spostamenti e, quindi, la diffusione dell'epidemia in modo da assicurare in definitiva anche la continuità di tutte le attività. Al contempo il rispetto del principio del contraddittorio nelle attribuzioni di controllo potrà essere tutelato principalmente attraverso le consuete modalità cartolari e, solo ove fosse necessario e previ opportuni accordi telefonici circa gli applicativi da utilizzare, tramite collegamenti da remoto con i rappresentanti delle Amministrazioni controllate.

In relazione alle varie tipologie di controllo attribuite dall'ordinamento alle SRC si possono individuare le seguenti soluzioni.

a) Procedura ex art. 148 bis TUEL.

In tale fattispecie il procedimento di controllo può giungere ad avere effetti impeditivi e necessita, pertanto, di forme di interlocuzione/confronto con l'ente. È da notare che i termini, sia pur previsti normativamente, sono in effetti determinati dalla stessa SRC che, in assenza di particolari esigenze di tempestività, può, altresì, disporre e differirli. Le stesse SRC possono valutare la sussistenza di fattispecie per le quali si profilano ragioni di urgenza (es. blocco della spesa per mancanza di copertura oppure misure correttive da adottarsi in sede di rendiconto 2019 o di bilancio di previsione 2020/2022). Solo nel caso in cui il procedimento sia giunto alla fase conclusiva e si intraveda la possibilità di adottare un provvedimento di blocco della spesa, si potrebbe procedere, ove non fosse praticabile il collegamento da remoto, offrendo la possibilità alle Amministrazioni controllate di esplicitare adeguatamente i chiarimenti del caso con apposita memoria. Ed invero, se è prassi invalsa nella fattispecie raccogliere le controdeduzioni dell'ente in forma orale e pubblica, occorre considerare, tuttavia, che tali modalità del contraddittorio non trovano alcuno specifico riferimento normativo.

b) Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

La procedura è normata dettagliatamente dagli artt. 243-bis. e seguenti del TUEL: l'unico termine perentorio - e, pertanto, non disponibile da parte dell'organo di controllo - è posto, comunque, a carico dell'ente locale per deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'art. 107 del decreto "Cura Italia" ha previsto il differimento al 30 giugno 2020 dei termini previsti in tema di procedura di riequilibrio agli artt. 243 bis, comma 5, e 243-quater, commi 1, 2 e 5, del TUEL, senza nulla disporre relativamente a quello contemplato dal comma 3 del medesimo art. 243-quater per la pronuncia della SRC sulla approvazione o sul diniego del piano di risanamento. Ma, sotto un primo profilo va osservato come il termine assegnato dal Tuel alle Sezioni regionali per la decisione in ordine alla congruità dei piani di riequilibrio non abbia natura perentoria. D'altro canto, il citato art. 107, oltre a disporre il differimento del già richiamato art. 243-quater comma 5 Tuel relativo all'impugnazione innanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione, prevede che siano parimenti differiti i termini relativi alla declaratoria di dissesto: in tal senso si rimette alla valutazione dei vertici istituzionali territoriali l'adozione di misure differenziate coerenti con il descritto quadro normativo. Per le procedure in corso, per le quali le verifiche svolte non abbiano evidenziato profili di particolari criticità, le attività delle Sezioni possono proseguire senza ritardo, anche in considerazione dei tempi dilatati delle istruttorie ministeriali e della circostanza che si tratta di enti che versano in situazioni di disequilibrio strutturale di bilancio. In questo caso, anche in considerazione degli effetti che si riconnettono all'approvazione del piano (es. accesso al fondo di rotazione), sussiste l'esigenza di non differire i tempi di risanamento e, pertanto, le relative attività dovrebbero essere svolte correntemente, assicurando un confronto continuo con l'ente e con l'organo di revisione, nonché forme di contraddittorio scritto nei passaggi più rilevanti.

Circa l'esigenza di raccogliere, nei passaggi cruciali della procedura, le controdeduzioni dell'ente in forma orale, si rimanda a quanto esposto nel punto b), restando fermo che deve essere assicurata alle amministrazioni controllate la possibilità di esplicitare adeguatamente le proprie osservazioni.

Analoghe considerazioni valgono per le verifiche infrannuali sui piani di riequilibrio.

c) Gruppi consiliari e controlli sulle leggi di spesa.

I controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 sono oggetto di una articolata scansione procedurale, anche con effetti preclusivi.

In linea generale potrebbe valutarsi l'opportunità di non interrompere le relative attività anche in considerazione delle refluenze sul rendiconto regionale e dei collegamenti con il giudizio di parificazione, atteso, peraltro, che la procedura si può svolgere in camera di consiglio da remoto e il contraddittorio può essere cartolare.

Analoghe considerazioni possono svolgersi rispetto alle relazioni sulle leggi spesa regionali previste dall'art. 1, comma 2, del d.l. 174/2012.

d) Controllo di legittimità (preventivo e successivo) su atti.

Valgono le indicazioni normative previste per il controllo preventivo sugli atti delle amministrazioni dello Stato: l'attività, pertanto, prosegue e può essere svolta in adunanza in via telematica. In effetti il TU n. 1214 del 1934 all'art. 24, comma 3, prevede che "del deferimento alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi" e che "queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato". Come indicato in premessa, pertanto, le modalità del contraddittorio possono limitarsi al deposito di memorie cartolari e, solo ove fosse necessario ed eventualmente richiesto dall'Amministrazione, tramite collegamenti da remoto con i rappresentanti della stessa.

Quanto alle modalità del controllo preventivo, laddove sia stato attivato il sistema informativo SILEA per gli atti trasmessi in formato digitale, risulta agevole svolgere tutto il procedimento on line. Mentre per quelli in cartaceo è necessario scansionare gli atti: sarebbe, pertanto, preferibile che tutte le amministrazioni inviassero i documenti in formato digitale e le Sezioni attivassero il sistema SILEA oppure adottassero altre procedure idonee ad assicurare il visto e la registrazione dei documenti in formato digitale.

Analoghe considerazioni valgono per il controllo successivo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 123/2011.

e) Funzione consultiva.

Trattandosi di una funzione che si pone come ausilio per l'attività degli enti contribuendo all'amministrazione attiva, l'esigenza del rinvio non si pone: anzi per ottenere le utilità attese deve essere svolta correntemente. Non emerge alcun problema per le camere di consiglio in remoto.

Per le verifiche preordinate alla parificazione dei rendiconti regionali e, in generale, per i controlli su bilancio e rendiconto degli enti territoriali, sono da verificare infine gli effetti della sospensione dei termini relativi alle connesse attività amministrative e la proroga dal 30.4. al 31.5. per l'approvazione dei consuntivi, per cui è necessario valutare con prudenza gli adempimenti da richiedere alle Amministrazioni.

Resta inteso che gli indirizzi di coordinamento dettati con il presente documento - preordinati comunque a fornire mere indicazioni operative senza invadere l'attività di interpretazione delle norme, affidata ai singoli Collegi - sono caratterizzati dalla necessaria flessibilità applicativa che consentirà ai Presidenti delle SRC di adattarli a ciascuna realtà territoriale regionale in relazione alla specifica situazione di emergenza sanitaria e ai singoli casi concreti che si potranno presentare.